

Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2013, n. 40-5288

**Autorita' ambientale della Regione Piemonte. Ruolo e funzioni nel contesto della politica regionale unitaria per la nuova programmazione 2014-2020 dei Fondi del Quadro Strategico Comunitario.**

A relazione dell'Assessore Ravello:

Premesso che:

per il ciclo di programmazione 2007-2013 il Regolamento 2006/1083/CE recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e gli Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione [*Decisione del Consiglio 2006/702/CE*], avevano previsto che gli Stati membri e le Regioni nella predisposizione e attuazione dei programmi operativi dovessero perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, favorendo le sinergie tra le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo e tenendo conto delle necessità di protezione e miglioramento dell'ambiente;

in particolare il Regolamento 2006/1083/CE prevedeva:

- all'art. 3 co. 1, che *“l'azione condotta nell'ambito dei fondi integra, a livello nazionale e regionale, le priorità comunitarie a favore dello sviluppo sostenibile rafforzando la crescita, la competitività, l'occupazione e l'inclusione sociale e tutelando e migliorando la qualità dell'ambiente”*;
- all'art. 17 che *“gli obiettivi dei fondi sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte della Comunità, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente conformemente all'articolo 6 del trattato”*;
- all'art. 47 che *“le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei Fondi nonché la strategia e l'attuazione dei programmi operativi con riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate, tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica”*.

la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Direttiva VAS) stabilisce che i programmi cofinanziati dai fondi strutturali debbano rispondere agli obblighi ed agli adempimenti da essa previsti per garantire un percorso di programmazione adeguatamente integrato da obiettivi di tutela e miglioramento ambientale e supportato da analisi e valutazioni ambientali, sin dalle prime fasi di costruzione degli orientamenti e lungo tutto il ciclo di vita dei programmi;

il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, in attuazione delle disposizioni comunitarie aveva previsto che, al fine di rafforzare l'orientamento allo sviluppo sostenibile della programmazione 2007-2013, le Amministrazioni centrali, regionali e locali dovessero assicurare le risorse, definire gli assetti organizzativi e garantire le condizioni per lo svolgimento di specifiche funzioni finalizzate a:

- creare, nell'ottica della Strategia di sviluppo sostenibile, le condizioni per una piena integrazione della dimensione ambientale nei processi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di politiche, piani e programmi di sviluppo;

- assicurare la conformità delle strategie e delle azioni programmate con la politica e la legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente;
- assicurare la valutazione degli aspetti legati allo sviluppo sostenibile, alla tutela del patrimonio storico-architettonico, archeologico e paesaggistico;
- garantire un corretto processo di valutazione e controllo degli effetti ambientali significativi, trasparente e partecipato.

il QSN 2007-2013 nel paragrafo concernente la valutazione (VI. 2. 3 *La valutazione*) aveva, inoltre, disposto che le Amministrazioni dovessero assicurare che l'organizzazione della valutazione, del monitoraggio e del supporto metodologico fossero adeguati all'integrazione della dimensione ambientale nelle valutazioni, in collaborazione con i soggetti responsabili della specifica funzione di sostegno dell'integrazione ambientale nei processi di programmazione e attuazione;

la successiva Delibera CIPE 166/2007 recante gli indirizzi e i criteri per l'attuazione delle priorità del QSN 2007-2013, richiamando il principio di sostenibilità ambientale come principio fondante dell'intera strategia della politica regionale unitaria, aveva stabilito che le amministrazioni responsabili dei programmi dovessero assicurare l'integrazione degli aspetti ambientali in tutte le fasi di programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione degli interventi, garantire l'applicazione del principio "chi inquina paga" e la destinazione ambientalmente sostenibile delle risorse allocate, anche nelle eventuali riprogrammazioni;

in particolare nell'allegato 4 della citata delibera, riguardante i principi orizzontali per l'attuazione del QSN (pari opportunità e sostenibilità ambientale) era stato ribadito e specificato che, ai fini della verifica ex ante e in itinere dell'integrazione ambientale e del monitoraggio degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione degli interventi, le amministrazioni dovessero assicurare risorse e condizioni per lo svolgimento di specifiche funzioni, utilizzando e valorizzando l'esperienza delle Autorità Ambientali già sviluppata nel periodo 2000-2006;

la Regione Piemonte per la programmazione regionale unitaria 2007-2013, in analogia con quanto disposto per il precedente periodo 2000-2006, ha assicurato lo svolgimento di specifiche funzioni di integrazione ambientale individuando, all'interno di ciascun programma operativo regionale e interregionale di cooperazione, la Direzione Ambiente quale Autorità Ambientale regionale;

la Direzione Ambiente della Regione Piemonte, in qualità di Autorità Ambientale regionale ha pertanto assolto il compito di garantire l'integrazione ambientale e di rafforzare l'orientamento allo sviluppo sostenibile in tutte le fasi di elaborazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi operativi regionali (PSR e POR-FESR) ed interregionali di cooperazione (PO Italia – Svizzera e PO Italia – Francia) assicurando efficacia e continuità al processo di valutazione ambientale strategica, svolto ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, anche attraverso la predisposizione dei piani di monitoraggio ambientale;

ha, inoltre, coordinato, nel caso dei Programmi di cooperazione territoriale, il Gruppo Tecnico Ambiente costituito dalle Autorità Ambientali delle diverse Regioni e cooperato con le strutture regionali di coordinamento della programmazione unitaria per tutte le attività di tipo trasversale.

Considerato che:

nel giugno 2010 il Consiglio europeo ha adottato la Strategia Europa 2020, già proposta dalla Commissione europea [COM(2010)2020], al fine di stimolare una crescita intelligente, sostenibile

ed inclusiva e di raggiungere l'obiettivo di superare l'attuale crisi e rafforzare l'economia dell'Unione Europea nel prossimo decennio, consentendo agli Stati membri di conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale in un quadro di sostenibilità;

gli Orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione [*Raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010 - (2010/410/UE)*], nel definire il significato di crescita sostenibile, indicano la necessità di “...scindere la crescita economica dall'uso delle risorse, costruire un'economia efficiente sotto il profilo energetico e dell'uso delle risorse, sostenibile e competitiva, assicurare un'equa ripartizione di costi e benefici...”;

gli stessi Orientamenti raccomandano agli Stati membri di varare le riforme necessarie a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a garantire un uso efficiente delle risorse, contribuendo così alla prevenzione del degrado ambientale e della perdita di biodiversità; raccomandano, altresì, di favorire la creazione di posti di lavoro verdi e di aiutare le imprese ad ammodernare la base industriale;

nell'ambito della strategia Europa 2020 è stata avviata l'iniziativa faro per Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse [*Comunicazione della Commissione COM (2011) 21*] al fine di promuovere il passaggio ad un'economia efficiente nell'uso delle risorse e a basse emissioni di carbonio per realizzare una crescita sostenibile e successivamente con altra Comunicazione della Commissione è stata definita una Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'uso delle risorse [*Comunicazione della Commissione COM (2011) 571*] per la specificazione di obiettivi e modalità operative;

la Strategia Europa 2020 richiede necessariamente un coordinamento di tutte le politiche dell'Unione e degli Stati membri ed una convergenza operativa degli strumenti disponibili ai fini della realizzazione delle priorità strategiche stabilite;

nel contesto della nuova governance economica europea i Fondi strutturali ed il Fondo di coesione costituiscono, secondo quanto previsto dal Trattato dell'Unione europea, la principale fonte di investimenti a livello dell'Unione per aiutare gli Stati membri a ristabilire e aumentare la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva;

la proposta di Regolamento generale (COM(2011)615) recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione (FC), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul FC, e che abrogherà il Regolamento n. 1083/2006/CE:

- stabilisce, ai fini di una realizzazione efficace della Strategia Europa 2020, la necessità del coordinamento dei fondi in un *Quadro Strategico Comune* (QSC) che garantisca la concentrazione e integrazione delle risorse sulle priorità della Strategia e la individuazione di adeguati obiettivi specifici, una maggiore attenzione ai risultati, la semplificazione e l'armonizzazione delle regole della programmazione;
- definisce il percorso in base al quale il QSC intende tradurre gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in azioni chiave per il FESR, il FC, il FSE, il FEASR e il FEAMP, che garantiranno l'impiego integrato dei Fondi del QSC per conseguire obiettivi comuni;

- prevede che gli obiettivi dei Fondi del QSC debbano essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile, ai sensi dell'art. 48 co. 3 (m) e dell'art. 100 co. 1 (g), e della promozione dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente agli articoli 11 e 19 del Trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga" (art. 8);
- richiede che la Commissione e gli Stati membri provvedano affinché nella predisposizione dei contratti di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi (art. 8);
- individua, tra gli undici obiettivi tematici nei quali è tradotta la Strategia Europa 2020, importanti obiettivi di tipo ambientale quali *"sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori"*, *"promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi"* e *"tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse"* (art. 9);
- prevede importanti condizionalità ambientali, tematiche e generali, che devono essere verificate e soddisfatte ai fini di una corretta predisposizione dei programmi operativi (art. 17 e all. IV);
- assegna una funzione importante, sia nelle fasi di predisposizione che di attuazione dei programmi, alla valutazione, ivi compresa la valutazione ambientale che dovrà essere integrata nelle attività valutative più generali (artt. 47-48-49-50);
- prescrive che i programmi siano oggetto di un continuo monitoraggio durante le fasi attuative, monitoraggio che costituisce la base informativa per i rapporti annuali di esecuzione e per i rapporti di valutazione in riferimento alla realizzazione degli obiettivi e alle azioni intraprese per adempiere alle condizionalità, ivi comprese le condizionalità ambientali (art. 44);
- stabilisce al capo II che *"la valutazione ex ante comprende, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti in esecuzione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"*.

Considerata la necessità di garantire per la nuova programmazione 2014-2020, l'applicazione del principio generale dello sviluppo sostenibile e di creare le condizioni per il coordinamento delle politiche ambientali con le politiche di sviluppo e per la declinazione e realizzazione di obiettivi ambientali funzionali alle priorità della Strategia Europa 2020;

Tenuto conto della delibera della Giunta regionale n. 1-3805 del 8 maggio 2012 *"Partecipazione strutturata della Regione Piemonte alla fase ascendente del negoziato per la nuova programmazione 2014-2020 dei Fondi europei a finalità strutturale. Istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento interdirezionale"*, con la quale sono stati assunti i primi provvedimenti organizzativi per la partecipazione coordinata dell'amministrazione al nuovo ciclo di programmazione 2014-2020.

Ritenuto quindi necessario considerare l'integrazione degli aspetti ambientali connessi al nuovo periodo di programmazione comunitaria sin dalle fasi iniziali della predisposizione dei documenti regionali e dare, successivamente, continuità ai previsti processi di valutazione ambientale strategica, attraverso l'implementazione dei programmi di monitoraggio ambientale e la gestione e

realizzazione delle disposizioni e raccomandazioni definite in esito al procedimento di VAS di ciascun programma.

Visti:

la Comunicazione della Commissione europea *Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva* [COM (2010) 2020];

gli Orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione [Raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010 - (2010/410/UE)];

l'iniziativa *faro Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse* [Comunicazione della Commissione COM (2011) 21]

la proposta di Regolamento generale [COM (2011) 615] recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione;

la Direttiva 2001/42/CE, il d. lgs. 152/2006 e l'articolo 48 c. 3 della citata proposta di Regolamento generale in merito alle procedure di valutazione ambientale strategica;

la Delibera della Giunta regionale 8 maggio 2012 n. 1-3805 "*Partecipazione strutturata della Regione Piemonte alla fase ascendente del negoziato per la nuova programmazione 2014-2020 dei Fondi europei a finalità strutturale. Istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento interdirezionale*".

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

di confermare per il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 il ruolo dell'Autorità Ambientale della Regione Piemonte per lo svolgimento delle specifiche funzioni di orientamento e sorveglianza al fine di assicurare l'integrazione della componente ambientale in tutti i programmi regionali dei fondi europei del Quadro Strategico Comunitario e nel contesto della politica regionale unitaria;

di individuare quale struttura responsabile delle funzioni di Autorità Ambientale regionale il Settore Compatibilità ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente, in coerenza con la declaratoria della suddetta Struttura;

di stabilire che l'Autorità Ambientale dovrà cooperare sistematicamente, in tutte le fasi della programmazione, con le strutture regionali di coordinamento della politica regionale unitaria e con le Autorità di Gestione dei singoli programmi operativi regionali e interregionali di cooperazione al fine di:

- garantire l'orientamento allo sviluppo sostenibile e la promozione dell'obiettivo di tutela e miglioramento dell'ambiente, favorendo le sinergie tra le dimensioni economica, sociale e ambientale;
- assicurare la conformità con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente;

- favorire il coordinamento delle politiche e assicurare la coerenza delle strategie e delle azioni programmate con la politica ambientale;
- promuovere la concentrazione delle risorse sugli obiettivi tematici ambientali;
- declinare e specificare gli obiettivi tematici ambientali, individuando le azioni chiave e le modalità operative più efficaci per la realizzazione della strategia Europa 2020;
- garantire la verifica delle condizionalità ambientali, tematiche e generali, e l'individuazione delle azioni per il loro soddisfacimento;
- assicurare la realizzazione e gestione delle disposizioni e raccomandazioni per la sostenibilità ambientale dei programmi definite in esito al procedimento di VAS di ciascun programma;
- assicurare l'integrazione ambientale negli strumenti attuativi (manifestazioni di interesse, bandi, modulistica, protocolli ecc.) e la individuazione di criteri ambientali per la valutazione e selezione degli interventi;
- garantire un'efficace implementazione dei programmi di monitoraggio ambientale e della relativa reportistica in ottemperanza alla direttiva 2001/42/CE che dispone l'esecuzione del monitoraggio ambientale dei programmi "al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune";
- raccordare, in cooperazione con i valutatori, contenuti e strumenti della valutazione ambientale con le valutazioni generali dei singoli programmi e della programmazione unitaria;
- garantire l'integrazione di temi ambientali nelle attività di comunicazione e informazione previste per i singoli programmi e per la programmazione unitaria;
- garantire la partecipazione della Regione Piemonte alle attività della Rete Ambientale nazionale delle Autorità Ambientali e delle Autorità di Gestione, anche con riferimento alle funzioni di Regione coordinatrice della Commissione Ambiente della Conferenza dei Presidenti;

di stabilire che a supporto delle attività previste per l'Autorità Ambientale regionale dovranno essere stanziare specifiche risorse a valere sulle misure di assistenza tecnica dei singoli programmi operativi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)